

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1360-A}

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
AFFARI INTERNI E DI CULTO — ENTI PUBBLICI)

(RELATORE VINCELLI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BRIGHENTI e NICOLETTO

Presentata il 25 giugno 1959

Istituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione del lago di
Endine Gaiano e per lo sviluppo dell'economia della Valle Cavallina

Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge d'iniziativa dei deputati Brighenti e Nicoletto propone la costituzione di un Ente autonomo per la valorizzazione del lago di Endine Gaiano e dell'economia della Valle Cavallina.

Nella relazione che accompagna la proposta di legge, i proponenti fanno un quadro della situazione dei comuni e non possiamo non condividere con essi l'affermazione che si tratta di una zona fortemente depressa con un'economia particolarmente povera e in progressivo spopolamento, in quanto la gran parte degli uomini emigrano in cerca di lavoro, soprattutto verso le zone viciniori della Svizzera.

Le risorse non tanto sembrano essere poco sfruttate quanto carenti o oltremodo limitate.

Se, in effetti, si vuole tonificare l'economia della zona dandovi incremento e sviluppo, sembra evidente che, per giustificare la creazione di un apposito Ente, debbano esistere, almeno allo stato potenziale, un minimo di adeguate premesse.

Al Relatore sembra inutile la creazione di questo Ente, soprattutto quando si tenga conto dei compiti che esso dovrebbe assolvere, così come è specificato all'articolo 2 della proposta di legge. Infatti, per la gestione del lago non serve un Ente autonomo che agisca d'accordo con i comuni rivieraschi, ma è sufficiente che i comuni interessati si consorzino a questo scopo, come anche non sembra necessaria la creazione di questo Ente autonomo per la pulitura del lago e per la ricostituzione del patrimonio ittico in quanto la pulitura del

lago può bene esser fatta dai comuni consorziati, mentre la ricostituzione del patrimonio ittico si attiene ai compiti di istituto degli Ispettorati regionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Anche il potenziamento turistico della Valle non può essere seriamente assunto da questo Ente autonomo che godrebbe, in definitiva, solo del contributo di 15 milioni di lire all'anno da parte dello Stato dato che, come appare dalla relazione stesa dagli stessi proponenti, l'attrezzatura alberghiera è inadeguata. In merito, può soccorrere l'iniziativa privata sostenuta dai vari provvedimenti che vanno dal credito alberghiero a tutte le facilitazioni esistenti in materia, piuttosto che ricorrere ad un Ente autonomo, quale previsto nella proposta di legge, che non sembra essere adeguatamente strutturato per assumere oneri di tale portata.

Inoltre, l'Ente dovrebbe provvedere al miglioramento della viabilità di tutta la zona sostituendosi in tal modo sia ai comuni, sia alle province come anche allo Stato.

Infine, secondo i proponenti, l'Ente dovrebbe anche provvedere alla creazione di una cooperativa agricola per la raccolta dei prodotti della Valle.

Su questo punto il parere del Relatore deve essere nettamente contrario in quanto

non è possibile imporre per legge la costituzione di una cooperativa agricola che è la libera espressione del fenomeno associativo di una determinata categoria, e sarebbe ben strano che, in contrasto con i dettami della Costituzione, il legislatore dovesse obbligare i contadini di una zona ad associarsi e fondare una cooperativa.

Pur ritenendo validi i principi che hanno informato la proposta di legge, cioè il potenziamento della economia della Valle Cavallina dando sviluppo alle sue attività produttive, il Relatore non ritiene che i mezzi proposti per raggiungere questo fine siano adeguati allo scopo, sia perché si sovrappongono a compiti di istituto propri di altri enti o organismi, sia perché sembrano essere contrari agli stessi principi costituzionali, quanto anche — rientrando la Valle Cavallina nell'ambito dei benefici previsti dalla legge per le zone montane — sembra che la soluzione migliore sarebbe quella di dare corso alla costituzione di consorzi comunali e procedere con gradualità al potenziamento delle attività locali.

Per questo motivo, il Relatore, esprime parere contrario a questa proposta di legge nella certezza che l'Assemblea vorrà ratificarlo con il proprio voto.

VINCELLI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente autonomo per la valorizzazione del lago di Endine Gaiano e per lo sviluppo dell'economia della Valle Cavallina, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Endine Gaiano.

ART. 2.

All'Ente spetta di provvedere:

- a) alla gestione diretta del lago in accordo con i comuni rivieraschi;
- b) alla valorizzazione delle risorse del lago e di tutta la valle;
- c) alla ricostituzione del patrimonio ittico e alla ripulitura del lago;
- d) al miglioramento e allo sviluppo della attrezzatura turistica della valle;
- e) allo sfruttamento delle acque minerali e allo sviluppo industriale della zona;
- f) alla sistemazione, allargamento e costruzioni delle seguenti strade: la Ranzanico-Valle Rossa, la Borgo di Terzo colle di San Fermo;
- g) alla realizzazione di una scuola professionale per la qualificazione della manodopera in generale;
- h) alla costituzione e all'impianto di una cooperativa agricola che raccolga i prodotti della agricoltura della valle.

L'Ente deve altresì promuovere ogni iniziativa che abbia attinenza alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, in armonia con le esigenze estetiche della zona da valorizzare.

ART. 3.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dai contributi dello Stato di cui all'articolo 4 della presente legge;
- b) dai contributi a favore dei territori montani previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni;
- c) dai contributi volontari della Amministrazione provinciale di Bergamo, dell'Ente provinciale per il turismo, della Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo, del Consorzio del bacino imbrifero dell'Oglio, e dei comuni: Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina, Grone, Luzzana, Mone-

starolo del Castello, Ranzanico, Spinone dei Castelli, Vigano San Martino;

d) dai contributi volontari delle società ed imprese industriali e commerciali, nonché di proprietari di beni immobili;

e) dai proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati dall'Ente;

f) da ogni altro contributo assegnato a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati.

Inoltre, sarà devoluta all'Ente, la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

ART. 4.

Lo Stato corrisponderà all'Ente per 10 anni a partire dall'esercizio 1960-61, un contributo annuo di lire 15 milioni.

ART. 5.

Sono organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Bergamo;

b) di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

c) di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo;

d) dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 3, lettera c), o di un loro rappresentante;

e) di tre rappresentanti delle categorie dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente.

ART. 7.

La Giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione;

b) da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Collegio di revisori dei

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

conti composto di tre membri effettivi e di due supplenti. I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 9.

Lo statuto dell'Ente e i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria e commercio.

ART. 10.

Al funzionamento dell'Ente si provvede con personale comandato dipendente dai comuni e da altri Enti pubblici della zona.

ART. 11.

L'approvazione dei progetti delle opere intraprese dall'Ente equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni che si rendessero necessarie, si osservano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 12.

Con la eventuale cessazione dell'Ente il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai comuni e agli altri Enti direttamente interessati secondo le modalità da stabilirsi, su proposta del Consiglio di amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno, dell'industria e del commercio.